

Tribunale di Grosseto
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Dott. Marco Bilisari

Ulteriore Integrazione documentazione Atto di opposizione
all'archiviazione Proc. n. 1051/14 R.G.N.I. – n. 6050/14 R.G. G.I.P. –
udienza del 13.05.2016

Il sottoscritto Bruno Falzea, difeso di fiducia dall'Avv. Caterina Argese, del Foro di Taranto, con Studio Legale in Martina Franca (Ta) alla Piazza Roma n. 11, con la presente nota integra ulteriormente la documentazione depositata a corredo dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., Dr.ssa Maria Navarro, nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti del Sindaco p.t., dell'Assessore al Patrimonio p.t. e dell'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Grosseto, del legale rappresentante p.t. della Biemme Costruzioni S.n.c., e/o del curatore fallimentare p.t., rag. Daniele Moretti, nonché nei confronti dell'Ing. Antonio Ludovico e nonché nei confronti di tutti i soggetti che la Procura della Repubblica di Grosseto dovesse ritenere responsabili per i fatti denunciati, poiché è sopravvenuta nuova documentazione necessaria ed importante per la valutazione dei motivi già esposti.

La Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato sentenza n. 8800/2016, pubblicata il 04.05.16 (all. 1 alla presente) con la quale ha acclarato che erroneamente i giudici del merito abbiamo respinto la domanda di Bruno Falzea ex art. 2932 c.c. in conseguenza del mero esercizio da parte del curatore della facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare.

Invero, ha ritenuto la Suprema Corte che *“secondo la più autorevole giurisprudenza di questa corte, anche precedente alla riforma del 2006, quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima del fallimento la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita, il sopravvenuto fallimento del promittente venditore non priva il curatore della facoltà di scelta riconosciutagli dall'art. 72 legge fall., ma l'eventuale scelta compiuta in tal senso non è opponibile al promissario acquirente che ottenga la sentenza costitutiva ex art. 2392 c.c., perché gli effetti di tale sentenza retroagiscono al momento della trascrizione della domanda (Cass., sez. un., 7 luglio 2004, n. 12505, m. 574280). Come è stato ben chiarito «la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. fissa l'an dell'effetto traslativo, la trascrizione della domanda giudiziale fissa il quando di tale effetto» (Cass., sez. un., 16 settembre 2015, n. 18131, m. 636343, Cass., sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25799, m. 637871)”*.

È evidente che tale pronuncia provi l'incompatibilità ambientale con la Magistratura territoriale creatasi che non consente una valutazione della questione imparziale.

È altresì evidente che la pronuncia oggi depositata provi la circostanza che vi siano stati comportamenti illegittimi e illeciti da parte dei soggetti denunciati dal sottoscritto e che ad oggi non risultano essere stati nemmeno iscritti nel registro degli indagati.

Sempre in riferimento al clamore che ha creato il “caso Falzea” si deposita altresì stralcio del libro “La Mafioneria è uno Stato perfetto” di Massimo Festa e Claudio Eminentì, Volume a cura di Simona Mazza, in cui alla pag. 183 viene indicato il nome del sottoscritto come vittima di malagiustizia (all. 2 alla presente).

Si allega:

- 1) Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 1[^] Civile, n. 8800 pubblicata il 04.05.16;
- 2) Stralcio del libro “La Mafioneria è uno Stato perfetto”, volume a cura di Simona Mazza, composto di quattro pagine con alla pag. 183 menzionato il nome di Bruno Falzea

Grosseto, li 11.05.2016

Bruno Falzea



Avv. Caterina Argese



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11-5-16
SISTENTE GIUDIZIARIO
Susabetta Di Prossimo

(att. 1)

Civile Sent. Sez. 1 Num. 8800 Anno 2016

Presidente: SALVAGO SALVATORE

Relatore: NAPPI ANIELLO

Data pubblicazione: 04/05/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Bruno Falzea, domiciliato in Roma via Valadier 43,
presso l'avv. Giovanni Romano, rappresentato e di-
feso dall'avv. Giuseppe Tilli, come da mandato in
calce al ricorso

- ricorrente -

Contro

Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c., domiciliato
in Roma, via Virginio Orsini 21, presso l'avv. Gio-
vanni Del Re, rappresentato e difeso dall'avv.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

528

2016

Claudio Marconi, come da mandato in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 1358/2009 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 13 ottobre 2009

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

udito il difensore del ricorrente, avv. Stefano Fiore per delega

Udite le conclusioni del P.M., dr. Alberto Cardino, che ha chiesto accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda proposta da Bruno Falzea nei confronti della Biemme Costruzioni s.n.c. per l'esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita della proprietà superficiaria di un alloggio di edilizia convenzionata.

Ritennero i giudici d'appello che, in seguito al sopravvenuto fallimento della società convenuta, l'esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 72 legge fall. al curatore fallimentare di sciogliersi

dal contratto precludeva l'accoglimento della domanda, benché trascritta prima della dichiarazione del fallimento.

Contro la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione Bruno Falzea sulla base di cinque motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso il Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito non abbiano considerato l'intervenuta esecuzione del contratto con l'offerta banco iudicis del saldo del prezzo d'acquisto dell'immobile.

Con il secondo e con il terzo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata e violazione di legge, lamentando che i giudici d'appello abbiano erroneamente disconosciuto gli effetti previsti dall'art. 2652 n. 2 c.c. per la trascrizione prima del fallimento della domanda ex art. 2932 c.c. proposta nei confronti dell'imprenditore poi fallito.

Sostiene che l'eventuale sentenza di accoglimento della domanda retroagirebbe al momento della tra-

scrizione vanificando l'esercizio da parte del curatore della facoltà riconosciutagli dall'art. 72 legge fall.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 72 ultimo comma legge fall., nella parte in cui esclude la facoltà di recesso ove si tratti di «contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente».

Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 35 legge n. 865 del 1971, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 72 legge fall. a un preliminare di compravendita di un alloggio costruito in regime di concessione per la realizzazione di un programma di edilizia pubblica residenziale.

2. Sono fondati e assorbenti il secondo e il terzo motivo del ricorso.

Secondo la più autorevole giurisprudenza di questa corte, anche precedente alla riforma del 2006,

quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima del fallimento la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita, il sopravvenuto fallimento del promittente venditore non priva il curatore della facoltà di scelta riconosciutagli dall'art. 72 legge fall., ma l'eventuale scelta compiuta in tal senso non è opponibile al promissario acquirente che ottenga la sentenza costitutiva ex art. 2392 c.c., perché gli effetti di tale sentenza retroagiscono al momento della trascrizione della domanda (Cass., sez. un., 7 luglio 2004, n. 12505, m. 574280). Come è stato ben chiarito «la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. fissa l'an dell'effetto traslativo, la trascrizione della domanda giudiziale fissa il quando di tale effetto» (Cass., sez. un., 16 settembre 2015, n. 18131, m. 636343, Cass., sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25799, m. 637871).

Ne consegue che erroneamente i giudici del merito hanno respinto la domanda di Bruno Falzea in conseguenza del mero esercizio da parte del curatore della facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa com-



posizione, perché si pronunci sulla domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare stipulato da Bruno Falzea con la Biemme Costruzioni s.n.c.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione.

Roma, 9 marzo 2016



Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. P.", written over a horizontal line.

(all. 2)



Massimo Festa
Claudio Eminentì

La Mafioneria è uno Stato perfetto

Volume a cura di
Simona Mazza

EDIZIONI IL MOLO



La Mafioneria è uno Stato perfetto

L'immagine della prima di copertina è una vista interna del **Pantheon** di Roma, il tempio degli dei. La foto rappresenta il viaggio ideale dal Male al Bene. **La Mafioneria di Stato è il Male che dà l'impressione di essere invincibile e perfetto, quando invece è solo un ridicolo gigante dai piedi d'argilla.**

L'occhio del Pantheon può sembrare quello del "Grande Fratello" di Orwell. Ma in primo luogo è il simbolo dell'ascensione, come diversi templi dei nativi americani Hopi e della cultura megalitica nordeuropea. Tali costruzioni hanno una cupola forata come tetto. Il foro perfetto al centro della cupola del Pantheon, 9 metri di diametro, rievoca la Resurrezione e l'Ascensione di Gesù e l'Assunzione in Cielo della Vergine benedetta. Ma, come leggerete nel libro, i simboli e i valori cristiani sono strumentalizzati dalla Mafioneria del Vaticano o Cattomassoneria.

Il volume, introdotto e commentato dalla scrittrice **Simona Mazza**, fa vivere le storie collegate di due ribelli contro il sistema di corruzione: **Massimo Festa** e **Claudio Eminent**. Non c'è differenza tra noi autori e voi lettori. Siamo tutti sulla stessa nave e sullo stesso pianeta. Siamo interconnessi.

Diversi nomi, cognomi e riferimenti sono puntati o non specificati per ovvie esigenze di incolumità (incolumità nostra e degli altri cittadini ricattati e minacciati dalla Mafia di Stato).

Massimo descrive la sua vicenda, con la sparizione delle sue cugine **Silvia Vetere** e **Biancamaria D'Onofrio** correlata al rapimento di **Emanuela Orlandi**. E descrive la corruzione della Pubblica Amministrazione, il **traffico di droga e carne umana** in Lombardia e nel Lazio, la malasanità e la malagiustizia, gli avvocati infedeli, il lavaggio del cervello e le **donne schiave**.

Claudio descrive la sua vicenda per il **settore bancario e massonico**. Dalla Massoneria del Rotary ai Cavalieri di Gran Croce, dalla **Banca Etruria** ai fallimenti manovrati, dagli avvocati infedeli alle minacce con la pistola. Le sanguisughe di Stato truffano gli onesti.

La soluzione finale è nel **Pantheon**. Leggete il libro e lo scoprirete...

Euro 18,00

ISBN 978-88-96920-83-1



9 788896 920831

“Massimo, tu non sei ricattato poiché scrivi tutto su Facebook...”. Così mi diceva nel mese di luglio 2014 Emanuela Stefàno, ricattata per la sua intelligenza superiore alla media e per le sue informazioni scottanti. Quindi, contro gli assassini di Stato, dobbiamo avere il coraggio di denunciare pubblicamente la verità. Ho visto personalmente come le associazioni per delinquere di “colletti bianchi” schiavizzano le vittime sole e indifese. Fanno sparire segnalazioni, denunce e persone informate sui fatti. Allora è necessario combattere perché i vigliacchi di Stato sono comunque destinati a perdere. Non mancano gli esempi di cittadini coraggiosi: la bravissima scrittrice Simona Mazza; la bravissima mamma Maria Tuzi, figlia del brigadiere Santino Tuzi; la bravissima Sara Cordella, grafologa forense e criminalista del pool difensivo di Maria Tuzi; la bravissima Marilena Mecchi, avvocato della famiglia di Roberto Straccia; etc... Potenzialmente siamo la maggioranza. Se abbiamo coraggio, abbiamo già vinto.

Massimo Festa

Se scopriamo il vaso di Pandora dei sacrifici umani in Vaticano, provochiamo il crollo progressivo del sistema e liberiamo le immense ricchezze accumulate illegalmente.

I banchieri (Rothschild e Mayer) realizzano la truffa del debito pubblico, ma i controllori spirituali del piano del Nuovo Ordine Mondiale sono i “gesuiti”. I “gesuiti” e il Vaticano sono le principali organizzazioni demoniache da denunciare pubblicamente.

Encomio pubblico per le vittime di malagiustizia

Nelle mie citate segnalazioni email alle cittadine del Movimento 5 Stelle, etc., ho proposto un encomio pubblico per le numerose vittime di malagiustizia: Claudio Eminentì, il Magistrato Paolo Ferraro, Giuseppe Picone, Pier Paolo Zaccai, Francesco Di Lorenzo, Carlo Carpi, famiglia di Roberto Straccia, Bruno Falzea, Milica Cupic, Cinzia Sammartino, Nicoletta Damassino, Loredana Di Lallo, Lara Salicini, Andreza Dreza, Eva Polak, Maria Luisa Bruni, Maria Tuzi, le mie cugine Silvia Vetere e Biancamaria D’Onofrio (se sono ancora vive), Marinella Carione, Emanuela Stefàno e moltissime altre.

Mi scuso con tutte le vittime di malagiustizia che non ho espressamente indicato in questo elenco. Nel prossimo libro, approfondiremo le relative vicende interconnesse.

Tali encomi dovrebbero essere periodici. Ad esempio, mensili.

Donne coraggiose

“Una mamma che educa un bambino educa un uomo, una mamma che educa una bambina educa un popolo.

(proverbio dei nativi americani)